

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Carla Coroni  
Oggi, il 16 GIU. 2016  
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Avv. Francesco Marrocco  
Via Edmondo De Amicis, 11,  
00047, Marino (RM)  
VIA XX SETTEMBRE, 98/G, 00185, ROMA,  
Tel. 3202131406 tel 06.93548104 fax 06.9350211  
Pec: francesco.marrocco@oav.legalmail.it

**CORTE DI APPELLO DI PERUGIA**  
**RECLAMO AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO N. 48 DEL**  
**18.05.2016 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA. FALLIMENTO N. 46 DEL 2016**

Per: Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl in liquidazione, (d'ora in poi GEU) PI 02612030540, con sede in Perugia, Via PIEVAIOIA, 164, CAP 06129, in persona del liquidatore e l.r.p.t. Dott. Luigi Camillioni, nato a Roma, il 02.03.1966, CF CMLLGGU66C02H5010, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marrocco (C.F.: MRRFNC80B21E958K), con studio in Via Edmondo De Amicis, 11, Marino (RM) ed in Roma, Via XX Settembre, 98 G, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche del presente procedimento all'indirizzo pec : francesco.marrocco@oav.legalmail.it o al fax 069350211 in virtù di procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso l'avv. VALENTINA BENIGNI con studio in Perugia, Via Pievaioia, 164.

**RECLAMANTE**

Contro: Curatela del fallimento del Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl in liquidazione, fallimento n. 48 del 2016 Tribunale di Perugia, in persona del curatore p.r. Dott. EROS FAINA, con studio in Via del labirinto, 18, Perugia, Pec: studioef-icc@pec.it,

**CURATELA**

Nonché Contro: INFOPRESS srl, (Istanza Preliminare (d'ora in poi per le altre I.P.) n. 18 del 2016) in persona del l.rpt SIG. Barbacci Roberto, PI 02534570540, con sede in Gubbio, Via Brunelleschi snc, difesa dall'avv. Giovanni Vispi del foro di Perugia, CF VSPGNN63H07E256V, PEC giovanni.vispi@avvocatiiperugiapcc.it, e presso di lui elettrivamente domiciliata

**ISTANTE**

Nonché Contro: ROTOPRESS INTERNATIONAL srl, (IP 75 DEL 2016) ( PI 02050150240, in persona del l.rpt Giuseppe Casali, con sede in Via Brecece, 60025, Loreto (AN), difesa dall'avv. Michele Moretti del foro di Macerata (MC) CF MRTMHL61B15H211C, PEC avv.michelemoretti01@puntopec.it, domiciliata presso l'avv. Roberta Bocciolesi del foro di Perugia con studio in Piazza Michelotti, 1, 06122, Perugia (PG)

**ISTANTE**

ORIGINALE

Per 31/1/16  
Cec

Nonché contro : 1) SACCIA Cristina, CF SCCSST68R49G478T, 2) COSSA Silvano, CF C55SVN59H20Z120Q, 3) MANNOCCHI Paola, CF MNPLA6751G478I, 4) SETTEQUATRINI Silvia, CF STSLSLV72D51G478E, 5) MANCINETTI Gilberto, CF MNCGBR76R05F844K, 6) TASSINI Catia, CF TSSCTA70D57G478R, (ISTANZA PREFALIMENTARE 124 DEL 2016) difesi dall'avv. Marzia Biagiotti CF BGTMRZ69A65C744L, Corso Cavour, 33, 06121, Perugia, PEC marzia.biagiotti@avvocatiiperugiapcc.it

ISTANTI

Nonché contro : 1) LUCCIOLO Andrea ( I.P. 132 DEL 2016) CF LCCNDR79B05D653, 2) CASTELLINI Giuseppe (I.P. 133 DEL 2016) CF CSTGPP60M19D024B, 3) FIORUCCI Luca, IP 134 DEL 2016, CF FRCLCU79P18D786H, 4) CINTI Christian IP 135 DEL 2016, CF CNTCRS77A14A262H, 5) SBARDELLA Massimo IP 136 DEL 2016, CF SBRMSM73C08I921C, difesi dall'avv. Luca Sbardella del foro di Spoleto (PG) CF SBRLCU67E24I921A, PEC [luca.sbardella@avvocatispoleto.legalmail.it](mailto:luca.sbardella@avvocatispoleto.legalmail.it), domiciliati presso l'avv. Lorena Ciuffoli del foro di Perugia con studio in Viale M. Angeloni, 57, 06124, Perugia (PG), con pec [larena.ciuffoli@avvocatiiperugiapcc.it](mailto:larena.ciuffoli@avvocatiiperugiapcc.it)

ISTANTI

Nonché contro : 1) PETRUCCIOLI Francesca, IP 137 del 2016, CF PTRFNC63S48D653K, 2) GIULI Andrea, IP 138 DEL 2016, CF GLINDR65A20L117F, 3) MAIORCA Umberto, IP 139 DEL 2016, CF MRCMRT70H04G478H, 4) BENE Maria Francesca, IP 140 DEL 2016, CF BNMFR75C51E81SD, 5) SCHILLACI Maria Luce, IP 141 DEL 2016, CF SCHMLC66P44L117L, 6) BURATTINI Paolo, IP 142 DEL 2016, CF BRTPL71P30G478W, 7) MARCUCCI Fabrizio, IP 143 DEL 2016, CF MRCFRZ68L31L117H, 8) PALMUCCI Simonetta, IP 144 DEL 2016, CF PLMSNT73B43G478F, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Sbardella del foro di Spoleto (PG) CF SBRLCU67E24I921A, PEC [luca.sbardella@avvocatispoleto.legalmail.it](mailto:luca.sbardella@avvocatispoleto.legalmail.it), unitamente e disgiuntamente all'avv. Fulvio Carlo Maiorca CF MRCFVC37M02G721T, del foro di Teramo, pec [fulviocarlo.maiorca@pec-avvocatieteramo.it](mailto:fulviocarlo.maiorca@pec-avvocatieteramo.it), domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Viale Roma, 74, 06100, Perugia (PG),

ISTANTI

Nonché contro : 1) PASCOLINI Roberta, CF PSCRRRT84L59E256W, (IP 146 DEL 2016) difesa dall'avv. Rossi Antonella CF RSSNNL77L41E256N, con studio in Perugia, Via Madonna di Mezzo Piano, 45, pec [antonella.rossi@avvocatiiperugiapcc.it](mailto:antonella.rossi@avvocatiiperugiapcc.it)

ISTANTE

PREMESSO CHE

- 1) Con sentenza N. 46 DEL 2016 del 17.6.2016, depositata in cancelleria il 18.5.2016 e notificata il medesimo giorno alla GEU 1819 srl allo scrivente legale a mezzo PEC, il Tribunale di Perugia dichiarava il fallimento della reclamante.
- 2) Con il presente atto si impugna la predetta sentenza e se ne chiede la riforma per i seguenti

#### MOTIVI

**SULLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM. SUI CREDITI DEGLI EX DIPENDENTI. SUL CONTRIBUTO PUBBLICO ALL'EDITORIA ANNO 2015. SULLA TESTATA GIORNALE DELL'UMBRIA. SUL PATTO PARASOCIALE EX SOCI.**

La sentenza di fallimento viola la PAR CONDICIO CREDITORUM.

Giova osservare che il Tribunale di Perugia ha evidenziato alla pagina 5 della sentenza, come previsto nel bilancio 2015, che i debiti consolidati di GEU ammontano ad € 784.000,00.

Tuttavia, il GIUDICE di prima istanza non ha evidenziato che tale debito in bilancio equivale a quello degli ex dipendenti.

E' opportuno significare che tali crediti di lavoro, oltre a non essere contestati, sono stati certificati dagli organi di liquidazione di GEU nel mese di febbraio 2016, all'indomani della messa in liquidazione della SOCIETA' del 14.1.2016, mediante la consegna delle buste paga.

Emerge dalle buste paga che le voci non saldate sono esclusivamente il TFR.

Ed i crediti degli ex- lavoratori sono CREDITI PRIVILEGIATI, che avrebbero meritato diversa tutela da parte del TRIBUNALE.

Questo perché qualora in astratto la procedura concorsuale non avesse un patrimonio attivo, ma così non sarà in ogni caso, il TFR sarà corrisposto dal FONDO DI GARANZIA DELL'INPS.

Dunque il TRIBUNALE, che è un organo dello STATO, avrebbe dovuto accertare se tutti i creditori, con la sentenza di fallimento, fossero trattati allo stesso piano, ma anche valutare gli effetti che il fallimento avrebbe avuto ed avrà nelle casse dello STATO.

Infatti, qualora la procedura concorsuale non avesse attivo, le somme del TFR, ovvero euro 784.000,00, rimarrebbero a carico dell'INPS, ovvero STATO.

Del resto non si ravvisa l'urgenza per la declaratoria di fallimento perché i creditori privilegiati ex dipendenti non versano in stato di indigenza.

Gran parte degli ex lavoratori, infatti, lavora in pianta stabile nel NUOVO CORRIERE NAZIONALE e quindi sono percettori di reddito.

Si chiede a tal proposito ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei riguardi del NUOVO CORRIERE NAZIONALE della trasmissione del quadro dipendenti o collaboratori al fine di verificare l'organigramma degli ex dipendenti di GEU.

I restanti comunque, che non hanno trovato impiego, sono sostenuti dallo STATO con il sussidio di disoccupazione per almeno 16 mesi.

E dunque sono percettori di reddito sino ad aprile 2017, ben oltre il tempo di realizzo del contributo pubblico anno 2015 previsto per dicembre 2016.

Riguardo poi ai creditori privilegiati, si deve osservare che GEU non ha avuto richieste di pagamento da parte di BANCHE ed ERARIO.

Dunque, essendo i creditori privilegiati solamente gli ex dipendenti, appare fondata la revoca del fallimento per quanto si viene ad argomentare di seguito.

Giova, infatti, osservare che il Giudice di *prime curie* erra quando motiva che non sussistono crediti certi liquidi ed esigibili di GEU 1819 SRL.

### **Il primo di questi è il CONTRIBUTO PUBBLICO ALL'EDITORIA ANNO 2015.**

In nessuna parte della motivazione viene menzionato tale contributo quale credito certo liquido ed esigibile.

La certezza, la liquidità e la esigibilità di tale credito deve essere valutata e motivata dall'III.ma Corte proprio perché il TRIBUNALE ha sorprendentemente omissso la sua valutazione.

Giova osservare che GEU, per l'anno 2014, ha percepito a titolo di contributo pubblico all'editoria la somma di € 860.000,00, a fronte di € 913.000 nel 2013, ed € 1.056.000 nel 2012, con una media degli ultimi tre anni di € 930.000,00 ( si allegano i documenti attestanti la percezione del Contributo pubblico anni 2012, 2013, 2014 da parte della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, dipartimento per l'informazione, con responsabile del procedimento DOTTORESSA STEFANIA PALAMARA).

Essendo stato editato per tutto il 2015 il Giornale dell'Umbria, testata di riferimento di GEU, ciò vuol dire che anche per quel che attiene il 2015 percepirà contributo pubblico, ma non prima del dicembre 2016.

Per quel che attiene l'anno 2015, la GEU, infatti, ha proposto la domanda di ammissione a tale contributo pubblico (doc. 1).

La declaratoria di fallimento determina il rigetto automatico della domanda di contributo pubblico che deve essere ultimata entro settembre 2016, mentre la dazione del contributo è prevista per dicembre 2016.

Si chiede all'III.ma Corte, ex art. 210 cpc ordine di esibizione alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento editoria, della pratica di concessione del contributo pubblico e di una relazione riguardante la certezza, in costanza di fallimento della percezione di tale contributo e sulla fondatezza della domanda di contributo e sulle somme da erogare.

Dunque il fallimento pregiudica la par condicio creditorum venendo meno una entrata significativa di oltre 500.000 euro.

Ma vi è di più.

Le motivazioni addotte dal Giudice di *prime curie* contrastano anche con i principi di diritto richiamati dalla sentenza medesima.

La società, quando è in liquidazione, non possiede liquidità e dunque non può nell'immediato adempiere alle proprie obbligazioni.

Dunque, secondo i dettami della Corte di Cassazione, viene concesso tempo alla liquidazione della Società per realizzare i crediti in modo da assicurare la *par condicio creditorum*.

Il Giudice non ha concesso alla GEU in liquidazione di realizzare i propri crediti, in particolare

il contributo pubblico anno 2015, liquidazione prevista per dicembre 2016.

Ed è errata e non fondata e censurata la pagina 5 dove vi è scritto : “l'attivo (ndr di GEU) è composto quasi esclusivamente da crediti i cui tempi sono incerti e l'effettivo recupero”.

Si pone in evidenza, poi la sentenza della SUPREMA CORTE richiamata dal giudicante e l'inciso clamorosamente omissso nella motivazione del giudice di prima istanza, ossia, *previa*

#### realizzazione delle attività

“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 lfall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Cass. Civ., Sez. I, 04.07.2013 n. 16752).”

Ad avviso della scrivente difesa la GEU ben deve avere la possibilità di realizzare le sue attività sociali, quali in primis l'incasso del Contributo Pubblico all'editoria anno 2015.

#### In secondo luogo la vendita della testata Giornale dell'Umbria.

Orbene, è evidente che se una società, come la GEU, ha cessato la sua attività produttiva, non ha più entrate economiche e quindi non può disporre nell'immediato di liquidità.

Il TRIBUNALE ha errato la sua valutazione circa l'assenza di liquidità immediata, perché nel breve-medio periodo GEU potrà avere liquidità.

Tuttavia, la consistenza del contributo pubblico negli anni passati, oltre 920.000,00 di media negli ultimi 3 anni, lascia intendere che anche per il 2015 la società avrà di sicuro l'erogazione a fondo perduto statale e ben potrà saldare i creditori privilegiati, ossia i soli ex lavoratori.

Lascia, altresì, intendere che, benché non più in produzione, la testata GIORNALE DELL'UMBRIA riottienga un rilevante valore economico con la revoca del fallimento.

Ciò vuol dire che la vendita del ramo di azienda GIORNALE DELL'UMBRIA dopo la revoca del fallimento darà una entrata consistente a GEU.

Si ricorda che nell'assemblea dei soci del 14.1.2016, il marchio GEU è stato messo in vendita al prezzo di € 716.000,00 ed offerto proprio agli ex dipendenti.

I quali ultimi non hanno accettato poiché già impegnati nel NUOVO CORRIERE NAZIONALE, come si è scoperto più tardi.

Se così non sarà e la testata GIORNALE DELL'UMBRIA non sarà venduta ad una somma superiore ad € 700.000, allora la responsabilità della perdita di valore economico della testata va ravvisata nell'azione congiunta di tutti i soggetti indicati nell'assemblea de soci del 29.4.2016, ex dipendenti inclusi.

Ad avviso della scrivente difesa, proprio in ragione della consistenza economica, oltre che storica, del contributo pubblico all'editoria sempre sopra gli 800.000 euro negli anni e della testata Giornale dell'Umbria che ha un valore di € 716.000,00, i debiti con gli ex dipendenti sono estinguibili già a dicembre 2016 con i soli incassi corresponsione del contributo pubblico, oltre che con la vendita della testata, senza considerare gli ulteriori crediti di cui si dirà di seguito.

#### **Sul patto parasociale di € 320.000,00.**

Giova osservare che gli ex soci in data 27.8.2015, hanno sottoscritto un accordo parasociale il cui art. 4 prevede che se i flussi fossero diminuiti, allora avrebbero corrisposto a GEU la somma di € 320.000,00.

All'esito della percezione del contributo pubblico anno la GEU avrà la certezza, se non potrà soddisfare i creditori, dell'ulteriore somma di € 320.000,00 che dovranno corrispondere gli ex soci.

Ed anche questo ulteriore credito certo, liquido ed esigibile non è stato valutato dal Tribunale di prima istanza.

#### **SULL'EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO.**

Con l'odierno reclamo la società reclamante intende devolvere la materia del contendere all'III.ma Corte di Appello di Perugia sia per l'errata interpretazione effettuata dal Giudice di prima istanza sui fatti e sui documenti prodotti.

Sia perché vengono portate all'attenzione del Giudicante nuove evidenze che smentiscono le valutazioni e le motivazioni rese in prima istanza dal Tribunale di Perugia in ragione dell'assenza dello stato di decozione essendo la produzione cessata il 14.1.2016 e dunque non essendoci in previsione più perdite, ma solo incasso dei crediti e delle cause per danni.

Come già espresso nel precedente paragrafo, la GEU è in attesa dell'attribuzione del contributo pubblico anno 2015, definitivamente compromesso dalla sentenza di fallimento.

A dimostrazione della fondatezza del credito, si porta all'attenzione della CORTE la domanda (doc. 1), ma anche la prova che negli ultimi tre anni il contributo è stato erogato nella misura di € 920.000,00 di media (doc. dal 2 a 4).

Si porta all'attenzione del giudice l'accordo parasociale che garantisce a GEU la somma di € 320.000,00 per mancati incassi (doc. 5).

Se il contributo sarà inferiore ad € 860.000,00 come nello scorso anno, e quindi di € 500.000,00, saranno gli ex soci a dover corrispondere nell'immediato tale somma proprio in virtù dell'art. 4 dell'accordo parasociale.

E la GEU potrà attivare, come han fatto INFOPRESS E ROTOPRESS a suo danno, istanza diretta di fallimento stavolta con serio fondamento.

È bene da ultimo precisare che nel procedimento di reclamo, benché tenuto in Corte di Appello, non operano le preclusioni istruttorie dettate per il giudizio ordinario di appello (artt. 342, 345 c.p.c.) (cass. 24 marzo 2014 n. 6835).

Ne consegue che il fallito può proporre prove a fondamento delle proprie tesi sia nuove che già esistenti prima della dichiarazione di fallimento (CASS. 22 aprile 2015 n. 8226).

## **SULLE PROVE DOCUMENTALI A RIPROVA DELL'ASSENZA DELLO STATO DI DECOZIONE DI GEU 1819 SRL.**

1) Sulla richiesta di contributo pubblico anno 2015 per oltre € 500.000,00. Il contributo pubblico sarà corrisposto nei tempi tecnici che prevedono la conclusione a dicembre 2016. Somma incassata non inferiore ad € 500.000.

Se sarà inferiore ad € 800.000, la somma sarà corrisposta dagli ex soci fino alla concorrenza di € 320.000,00, come da patto parasociale del 27.8.2015.

Ma è anche addebitabile agli ex dipendenti che con i loro scioperi e conseguente mancanza di redditività non avranno fatto incassare più contributo pubblico degli altri anni. Dunque i creditori privilegiati saranno saldati e vi è la certezza di ciò con i documenti prodotti solo relativi al contributo pubblico anno 2015. Ma vi sono più crediti da realizzare, ovvero.

## **2) Sul patto parasociale di € 320.000,00.**

Come già sopra evidenziato, l'esito della percezione del contributo pubblico la GEU avrà la certezza, se non potrà soddisfare i creditori, avrà a disposizione l'ulteriore somma di € 320.000,00 che dovranno corrispondere gli ex soci ai sensi dell'art. 4 del patto parasociale del 27.8.2015.

## **3) Sul valore di € 716.000,00 della testata / ramo di azienda GIORNALE DELL'UMBRIA**

Si rappresenta che il ramo di azienda GIORNALE DELL'UMBRIA, come da assemblea del 15.1.2016, aveva un valore di mercato di € 716.000,00.

L'eventuale incasso di una somma inferiore, sarà da porre a carico tutti i soggetti indicati nell'assemblea del 29/4/2016 che hanno contribuito all'eventuale azzeramento del marchio / UMBRIA, CORRIERE DELLA SERA, TESTATE LOCALI, EX SOCI, EX AMMINISTRATORI, SINDACO

**4) Sulle somme dovute da UMBRIA TV pari ad € 185.000,00**

Avverso Umbria TV è stato ottenuto un decreto ingiuntivo pari ad € 185.000,00. Umbria TV si è opposta con eccezioni infondate ed alla prima udienza, qualora il fallimento sia revocato, sarà concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo prevista per ottobre 2016.

**5) Sulle somme dovute da CENTRO ITALIA PUBBLICITA' pari ad € 386.000**

Avverso CENTRO ITALIA PUBBLICITA' è stato ottenuto un decreto ingiuntivo pari ad € 386.000,00 euro. la CENTRO ITALIA PUBBLICITA' ha proposto opposizione ma le sue eccezioni, essendo infondate in fatto e diritto, potrebbero determinare la concessione della provvisoria esecutorietà alla prima udienza prevista per ottobre 2016 qualora il fallimento sia revocato.

**6) SULLE CAUSE PER RISARCIMENTO DANNI.**

Il Gruppo Editoriale Umbria, come già riferito, è proprietaria della testata Giornale dell'Umbria. Si tratta di una testata, come riportato dai documenti, con una tiratura di quasi tre mila copie giornaliera con un contributo pubblico annuale mediamente di € 920.000. GEU ha ricevuto un boicottaggio che ha svalutato la testata, dopo il passaggio di proprietà del 27.8.2015 sino alla sentenza di fallimento.

L'attacco mediatico in primis è stato portato avanti dal COMITATO DI REDAZIONE che con i suoi comunicati stampa dall'agosto 2015 sino al 19 maggio 2016, hanno avuto cassa di risonanza mediatica inaudita, con conseguente azzeramento delle offerte di acquisto e del valore di mercato.

Poi l'azione di screditamento è stata avvalorata dalla Regione Umbria con la nota del 14.2.2016 dove ha criticato la scelta della mancata concessione della CASSA INTEGRAZIONE, smentita poi dal ministero prontamente interpellato. Da ultimo il CORRIERE della SERA che ha definito come fallito il GIORNALE DELL'UMBRIA a marzo del 2016, quando invece era in liquidazione.

Tutte queste operazioni di diffamazione o di screditamento del Giornale dell'Umbria hanno diminuito il suo valore sul mercato, ma non quello effettivo che sarà realizzato dopo la vittoria delle cause per risarcimento danno.

Il boicottaggio avvenuto dall'agosto 2015 al gennaio 2016 prima e le diffamazioni poi sino a tutto i maggio 2016, hanno dapprima bloccato ogni piano industriale fino al 4 dicembre 2015 quando i dipendenti hanno iniziato lo sciopero ad oltranza.

E le successive condotte di diffamazione hanno fatto scendere il prezzo della gloriosa  
testata.  
Dunque anche il risarcimento del danno deve essere considerato un credito certo nella  
misura di almeno 4 milioni di Euro.

**7) Sulla assenza di debiti con banche e con erario**

Da ultimo si rileva che la GEU non ha ricevuto richieste di pagamento di debiti da banche e  
dall'Erario.  
Dunque appare fortemente plausibile la ruscita della liquidazione della società con il  
raggiungimento di attivo per i soci.  
Pertanto, essendo i debiti consolidati solamente quelli degli ex dipendenti, il fallimento deve  
essere revocato attesa la realizzazione certa dei crediti sopra indicati.

**8) SULLA MANCATA CONFERMA DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO DELLA ROTOPRESS, SUL DEBITO AZIONATO DAI CREDITORI PARI AD EURO 800.000 TRA INFOPRESS E DA SOLO 20 EX LAVORATORI SU 27.**

La decisione del Tribunale di Perugia è ancor più abnorme ed affrettata se si pensa al  
comportamento tenuto dalle parti istanti all'udienza del 3.5.16.  
Già osservere che la ROTOPRESS, con un presunto credito di € 286.000,00 non ha  
insistito nell'istanza di fallimento, ma ha richiesto un termine per rinvio.  
Il Giudice ha errato perché ha ritenuto in maniera abnorme che fosse implicita la conferma  
dell'istanza di fallimento da parte della ROTOPRESS.

Ma così non è stato.  
Dunque la ROTOPRESS, atteso il suo comportamento in udienza, ha ritenuto fondata la  
difesa della GEU 1819 SRL circa l'insussistenza dei requisiti del fallimento di GEU.  
Ne consegue inoltre che il debito conclamato dagli istanti, ovvero ex lavoratori ed  
INFOPRESS, si riduce ad € 800.000,00.

Il TRIBUNALE, invece non ha considerato la mancata riduzione del credito complessivo  
degli istanti che richiedevano il fallimento in udienza.  
Il TRIBUNALE, invece, doveva dare atto della mancata conferma dell'istanza della  
ROTOPRESS e ridurre ad € 800.000 il presunto credito degli istanti e non dichiarare lo  
stato di decozione.

Alla luce di tutte le deduzioni odierne appare infondata la sentenza di fallimento di GEU del  
17 maggio 2016, atteso un debito di € 800.000,00 da parte degli istanti all'udienza del  
3.5.2016; attesa una massa di crediti di € 5.000.000 già in fase di riscossione ed in fase  
giudiziale alla data del 5.4.2016; attesi € 800.000 sicuro incasso entro dicembre 2016 tra  
contributo pubblico e versamento dovuto dagli ex soci.

**SULLE CENSURE ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO**

La sentenza di fallimento, come già in parte anticipato, viene vivamente censurata con il presente gravame e si riassumono le censure in questo specifico capitolo con specifica contestazione delle motivazioni fissate nelle pagine 5 e 6 della sentenza.

In particolare, ad avviso della reclamante, non sussiste lo stato di decozione perché l'attivo è composto di crediti certi liquidi ed esigibili (si pensi solo al contributo pubblico per l'editoria ed all'accordo parasociale del 27.8.2016); perché non deve essere considerata la concreta attuata

delle somme in cassa e di pagamento odierno di essi, ma la concreta fattibilità delle attività di recupero dei crediti; perché deve essere prima concessa la possibilità di realizzazione dei crediti che sono indubbiamente certi, liquidi ed esigibili. La sentenza viola la par condicio creditorum.

**INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DELLA INFOPRESS E DELLA ROTOPRESS.**

**SULLA CONTESTAZIONE DEI LORO CREDITI. SULLA ESIBIZIONE DI**

**FATTURE. SUL MANCATO ACCERTAMENTO DELLA PRESTAZIONE ESEGUITA**

**E SULLA INESISTENZA DEL CREDITO.**

**a) La domanda della Infopress non è fondata. Sulla richiesta di risarcimento danni.**

La controparte INFOPRESS non ha allegato alcun titolo esecutivo a sostegno della propria domanda.

Giova osservare che la INFOPRESS chiede il pagamento di fatture anno 2014, mentre con l'approvazione del bilancio 2014, la GEU aveva indicato in bilancio il ripianamento delle perdite con finanziamento degli ex soci.

Se nel 2015 la INFOPRESS ha continuato a stipulare forniture di prestazioni è presunta la fittizieta delle prestazioni; oppure si tratta di forniture sospette ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare e dunque revocabili.

La controparte, inoltre, in maniera incauta ha proposto tale domanda, senza illustrare alcuno degli elementi previsti dalla L.F. per la dichiarazione di fallimento.

Tale comportamento incauto ha avuto anche riflessi sul piano mediatico, sicché è comparso anche un articolo sul corriere della sera edizione romana di fallimento della società.

Ci si riserva, infatti, separata azione di danni, ma anche la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria.

Ma vi è di più.

La INFOPRESS allega una pec inviata alla resistente con una ricevuta di consegna ed un oggetto alquanto dubbioso e che la GEU vuole approfondire in separata sede.

Infatti l'oggetto è annullamento compensazioni.

Dunque è necessario approfondire il credito dell'istante nelle opportune sedi civili.

Del resto vengono disconosciuti in questa sede anche i contratti allegati dalla controparte, non essendo state sottoscritti dall'odierno liquidatore e non essendo stati consegnati dalla precedente

amministrazione.

A tal proposito si allega la delibera assembleare del 14.1.2016, con la quale viene data la specifica facoltà al liquidatore DOTT. LUIGI CAMILLONI di esperire eventuali azioni di responsabilità contro i precedenti amministratori.

E pertanto, per il credito della INFOPRESS è necessario l'accertamento giudiziale e la verifica contabile di tutte le fatture della INFOPRESS, visto che non allega neanche l'estratto autentico delle scritture contabili.

Del resto non è dato sapere che tipo di prestazione è stata resa nei confronti di GEU.

Vi da aggiungere che manca la data certa sui documenti che sono stati prodotti dalla controparte, oltre a non essere muniti di titolo.

Sulle prestazioni eseguite in periodo sospetto.

Del resto tali richieste sono avvenute per presunte prestazioni avvenute in periodo sospetto, ovvero 6 mesi prima del fallimento, *rectius*, 6 mesi prima della cessazione della produzione avvenuta con la delibera del 14.1.2016.

Si tratta di atti e pagamenti non solo revocabili dal fallimento, ma revocabili in via ordinaria dai creditori per prestazioni.

**b) Assenza della richiesta a verbale della istanza di fallimento. Anche domanda della Rotopress non è fondata. Sulla richiesta di risarcimento danni.**

Il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento abnorme.

La ROTOPRESS, all'udienza del 3 maggio 2016 ha richiesto un breve rinvio e non ha confermato la propria istanza di fallimento.

Il giudice non ha dato atto di questa mancanza di volontà della ROTOPRESS di insistere nella domanda di fallimento.

Sicuramente, alla luce delle fondate difese della GEU, non riteneva sussistenti i requisiti per il fallimento.

E tale dato avvalorava l'assenza dello stato di decozione.

Gradatamente si rileva come nell'istanza della INFOPRESS, non vengono allegati titoli esecutivi o procedure esecutive infruttuose che attestino lo stato di decozione ed insolvenza della società.

Anche l'istanza della ROTOPRESS deve essere analizzata in sede giudiziale per l'accertamento effettivo di un credito di oltre € 226.000.

La Rotopress, infatti, sostiene che dal 2011 GEU è in stato di decozione.

Purtuttavia, la ROTOPRESS ha continuato a collaborare con la GEU nonostante un presunto credito così rilevante.

Dunque è necessari, come per l'istanza della INFOPRESS, accertare in sede giudiziale l'effettiva esistenza del credito richiesto e l'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste.

Del resto non è dato sapere che tipo di prestazione è stata resa nei confronti di GEU.

Anche qui, dal passaggio di consegne, non risultano come le prestazioni resa dalla Rotopress nei confronti di GEU.

Giova osservare che la ROTOPRESS chiede il pagamento di fatture anno 2011, mentre nel con l'approvazione del bilancio 2014, la GEU ha indicato un debito di € 67.000,00 a fronte del ripianamento con finanziamento degli ex soci.

**SULLA CONTESTAZIONE DEI PRESUNTI CREDITI DELLE ISTANTI**

Giova osservare che le richieste di pagamento da parte delle istanti sono oggetto di contestazione in questa sede.

Si deve evidenziare che l'organo di liquidazione si è insediato dopo il 14.1.2016 e sta ricostruendo la contabilità.

Vi è da aggiungere che le controparti difettano di un titolo esecutivo non opposto, oltre a difettare di data certa i documenti non opposti.

I crediti oggi vantati inseriti nelle rispettive istanze non sono inserite nel bilancio della GEU.

Sono in atto serie contestazioni ai precedenti amministratori della GEU in ordine alla gestione della società che prenderanno in esame anche le richieste di pagamento delle attuali ricorrenti.

Si richiede la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria.

**SULLE ISTANZE DEI LAVORATORI.**

Solamente 20 dei 27 ex dipendenti di GEU, hanno presentato istanze di fallimento.

Si segnala che i crediti di 4 lavoratori sono stati contestati nell'assemblea del 29.4.2016 per presunte condotte anticoncorrenziali e di violazione del dovere di fedeltà.

Sono in corso di contestazione con riserve patrimoniali i debiti primariamente contabilizzati nei confronti dei seguenti ex dipendenti: 1) Giuseppe Castellini, 2) Andrea Lucio, 3) Filippo Pierivori, 4) Massimo Sbardella i quali si sono resi protagonisti di operazioni di sabotaggio operativo della società con rispettivamente: 1) avvio di attività in concorrenza diretta con quelle contrattualizzate e pagate dal GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819 SRL (per tutti e 4 i dipendenti succitati); trafugamento di dati e archivi di proprietà di GEU1819 avvenuto nelle date 14-15-16-17-18 dicembre 2015) utilizzo di infrastrutture aziendali per finalità proprie e per attività in concorrenza .

In particolare le contestazioni specifiche mosse in sede assembleare sono le seguenti:

**GIUSEPPE CASTELLINI:** rimosso dal ruolo di direttore della testata giornalistica GIORNALE DELL'UMBRIA e trasferito al ruolo di direttore della testata giornalistica UMBRIA SPORT ha rifiutato l'incarico percependo l'intero stipendio dal 28.8.2015 al 31.1.2016 senza mai prestare la sua opera professionale. Nello stesso periodo chiedeva

soccombendo il reintegro in servizio nello stesso ruolo di direttore del Giornale dell'Umbria mentre stava svolgendo attività parallele finalizzate all'edizione del Nuovo Corriere Nazionale.

**ANDREA LUCCIOLI:** ha "lavorato per mesi sottocoperta" (come da affermazioni pubbliche) per promuovere dall'interno della redazione l'ammutinamento operativo di cui alla relazione del 14.1.2016 per poi essere protagonista del NUOVO CORRIERE NAZIONALE

**FILIPPO PIERVITTORI:** Si è reso protagonista dell'estrazione dei dati e degli archivi logici del GIORNALE DELL'UMBRIA traugando gli archivi informativi di proprietà del Giornale dell'Umbria e del GEU 1819 nella giornata del 18 dicembre e del 7-8-9 gennaio. Parte di questi archivi sono stati utilizzati dal nuovo corriere nazionale

**MASSIMO SBARDELLA:** Si è reso protagonista di promuovere la nascita del NUOVO CORRIERE NAZIONALE utilizzando la direzione dell'importante settimanale UMBRIA/ECONOMIA di proprietà di GEU1819 SRL intervistando le imprese ed offrendo spazi di intervista sui settimanali di GEU1819 SRL garantendosi in contropartita l'appoggio per la nascita del nuovo giornale del corriere nazionale.

Per quel che riguarda gli altri lavoratori, si rileva che non sono muniti di titolo esecutivo non opposto, e quindi si tratta di un titolo non opponibile alla liquidazione.

I crediti dei lavoratori saranno certificati nel successivo bilancio di liquidazione secondo le modalità ed entro il termine temporale previste dalla legge.

#### **SULL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2015 AVVENUTO IN DATA 29.4.2016.**

In aggiunta alle considerazioni sopra rese, la GEU esprime ulteriori valutazioni di merito di natura contabile ed economica che scongiurano al massimo lo stato di decozione della società.

Occorre previamente stabilire che la GEU ha depositato regolarmente i bilanci nei termini di legge da parte dei precedenti amministratori.

E dall'ultimo bilancio 2014, emerge che eventuali perdite sono state ripianate dai precedenti soci.

All'agosto del 2015, pertanto, sono state azzerate tutte le perdite da parte dei soci della azienda. Si allega (DOC. ALL.) delibera del 27.8.2015 dove si evince il versamento in contanti a ripianamento delle perdite pregresse.

Ne consegue che le istanze delle controparti per presunti crediti precedenti al 31.12.2014 non sono fondate.

Dunque è necessario che l'Ill.ma Corte di Appello rigetti perché infondate le pretese di INFOPRESS e ROTOPRESS alla luce dei documenti di bilancio ufficiali.

Per quel che riguarda, invece, il bilancio relativo all'anno 2015 esso è stato approvato in data 29.4.2016 nonostante la condotta imprudente del Sindaco Nicchi.

Vi è da aggiungere che in data 14 gennaio 2016 è stata deliberata la messa in liquidazione della società per una complessa serie di motivazioni, *in primis*, lo stallo aziendale determinato dall'ammutinamento operativo dei dipendenti, di cui alcuni, tra cui l'ex direttore GIUSEPPE CASTELLINI, hanno dato vita ad un giornale concorrente, il NUOVO CORRIERE NAZIONALE, a quello editato dal GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819 SRL il prestigioso giornale dell'Umbria.

E che, documentalmente, dal 4.12.2015 il giornale dell'Umbria non è più editato per sciopero ad oltranza dei lavoratori. Anche tale elemento deve essere valutato in sede di opposizione alle richieste di merito degli attuali istanti.

Si è avuto, inoltre, modo di verificare sospetti comportamenti da parte degli amministratori in carica che hanno svolto atti patrimoniali contrari agli interessi della società, come, tra i vari comportamenti, la mancata esazione di crediti certi liquidi ed esigibili, quali i decreti ingiuntivi contro UMBRIA TV e Centro Italia pubblicità. Nonché il recupero di € 320.000,00 da parte degli ex soci come da atto parasociale del 27.8.2015.

Inoltre, è stata presentata richiesta, ricorrendone i presupposti, del contributo pubblico anno 2015 per un importo di € 500.000,00, inferiore rispetto ai 900.000 dei tre anni precedenti per colpa dell'attività di boicottaggio e sciopero degli ex lavoratori.

In quest'ambito il liquidatore della società GRUPPO EDITORIALE UMBRIA è impegnato nel recupero dei suddetti importanti valori attivi della società che qui si riepilogano:

Credito in corso di recupero		Importo	Note
crediti ingiuntivi al debitore UMBRIA TV SRL per euro		183.427,00	All.2
crediti ingiuntivi al debitore Centro Italia Pubblicità SRL		396.183,86	All.3
Ricorso per decreto ingiuntivo contro ex soci della GEU1819 SRL per euro 320.000		320.000,00	All.4
contributi pubblici anno 2015 per euro 500.000		500.000,00	All.5
<b>Totale crediti da incassare</b>		<b>1.399.609,86</b>	

Il percorso di esazione di tali crediti stava seguendo il normale iter di recupero. Allo stato sono stati emessi i decreti ingiuntivi contro UMBRIA TV e CENTRO ITALIA PUBBLICITA' (All. 2 e 3), e sono state fornite le integrazioni richieste dal Tribunale per il ricorso per decreto ingiuntivo contro gli ex soci.

Mentre per i contributi pubblici ex legge sull'editoria i tempi di incasso sono stimati in dicembre 2016.

A tali crediti di natura operativa vanno altresì sommati i crediti vantati da cause vinte (LONGARINI euro 31.000 già in fase di esecuzione – All.) per un totale di valori che si ritiene ragionevole monetizzare entro l'anno.

Di contro i debiti 2015 sono tutti in fase di analitica valutazione e, ad eccezione dei crediti vantati dal personale dipendente per il Trattamento di Fine Rapporto ammontanti ad euro 700.000 circa alla data del 31.12.2015, sono tutti in fase di contestazione, proprio per il comportamento da valutare da parte degli ex soci e degli ex amministratori.

Data la complessità delle operazioni in corso, che richiede una ricostruzione minuziosa delle poste contabili finalizzati a redigere un puntuale bilancio di liquidazione dell'azienda nei tempi previsto per legge.

Si allegano da ultimo ai soli fini della completezza delle rigorose azioni messe in campo dalla liquidazione della società le citazioni in danni Vs. Ente Regionale Regione Umbria e RCS Spa entrambi per attività diffamatoria e con citazione di danni ad oggi quantificati in euro 3.920.000 euro complessivi (ALL. Citazione Ente Regionale Umbria – ALL. Citazione RCS Spa).

Occorre aggiungere che in data 29.4.2016 è stato approvato il bilancio relativo all'anno 2015, nonostante le difficoltà riscontrate nel recupero della contabilità dalla precedente gestione.

A ciò si deve aggiungere la condotta imprudente del Sindaco Unico dott. Marco Nicchi il quale si è reso protagonista di condotte tese a generare difficoltà contabili insormontabili.

Infatti con nota del 27.4.2016 ha comunicato alla GEU 1819 srl ed al socio GIFER l'inesistenza dell'assemblea del 14.1.2016 di messa in liquidazione della società.

Tuttavia il Dott. Nicchi, nel termine previsto dalla legge di 90 giorni non ha impugnato la delibera assembleare.

Inoltre all'assemblea dei soci del 29.4.2016, proprio per sollecitazione del giudice, la GEU ha approvato il bilancio 2015, ma il dott. Nicchi, in maniera contraddittoria, dapprima ha dichiarato che l'assemblea del 14.1.2016 era inesistente e che si doveva procedere al suo annullamento.

Dopo che sempre in sede assembleare dichiarava di aver ricevuto il bilancio anno 2015 in data 27.4.2016 e, anziché riservarsi sulla sua visione ed approvazione, depositava documento negativo sull'approvazione del bilancio che nulla aveva a che vedere sui dati contabili approvati dall'assemblea ed in gran parte riprodotte il contenuto della missiva del 27.4.2016.

Tale condotta è ritenuta grave dalla società resistente anche perché il beneplacito del Sindaco Unico sul bilancio è necessario per ottenere i contributi pubblici di € 500.000,00 per l'anno 2015

Tale condotta, ovviamente, viene censurata in questa sede, ci si riserva ogni azione penale e civile nei confronti del sindaco Nicchi, e viene portata a conoscenza degli odierni istanti per la

loro opportuna valutazione, visto che nove lavoratori hanno presentato esposto presso la Procura della Repubblica per presunte condotte illecite delle quali non è ancora dato capire nei confronti di quali specifici soggetti.

## SULLO STATO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ:

Diversamente da quanto sostenuto dalle controparti, non sussiste lo stato di insolvenza e decozione dalla società costituenda.

La società, infatti, ha cessato la propria attività produttiva per le ragioni indicate nel verbale di assemblea del 14.1.2016, che si allega alla presente

La dichiarazione di fallimento, secondo la consolidata interpretazione offerta dalla giurisprudenza, trova il suo presupposto, dal punto di vista obiettivo, nello stato d'insolvenza del debitore, come disciplinato dall'art. 5 L.FALL., il cui riscontro prescinde dall'indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore; è infatti sufficiente, a tal fine, l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza deve essere manifesto, ossia deve aver comportato ritardi nei pagamenti delle obbligazioni assunte, lasciando di fatto libero l'imprenditore di gestire in via autonoma eventuali problemi finanziari che, comunque, non si ripercuotono all'esterno dell'impresa stessa. Solo nel momento in cui l'insolvenza si manifesta all'esterno il legislatore considera pericolosa tale situazione, disponendo, quindi, che la società sia dichiarata fallita – al ricorrere degli altri presupposti di legge – o, diversamente, soggetta ad altre procedure concorsuali.

Ciò non trova applicazione con riferimento ad una società in liquidazione – fisiologicamente destinata alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti – il cui stato di insolvenza va apprezzato considerando se i beni e le attività della società siano sufficienti soltanto al pagamento dei suoi debiti; da ciò discende che, in presenza di un ammontare di questi ultimi molto elevato, è comunque onere della società, al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza, dare la prova della proprietà di beni o di attività o disponibilità finanziaria sufficienti per soddisfare, appunto, i propri creditori.

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Cass. Civ., Sez. I, 04.07.2013 n. 16752).

Orbene, dai documenti oggi depositati, appare in maniera indefettibile che la società GBU è in liquidazione, ma che ha crediti certi, liquidi ed esigibili in fase di realizzazione anche a breve medio periodo.

Il Giudice, senza rinuncia alla declaratoria di inammissibilità, è tenuto a verificare se i crediti che ha GBU sono maggiori dei crediti esistenti.

E così è dimostrato.

La società Gen ha crediti certi liquidi ed esigibili.

1) Euro 550.000 circa per decreti ingiuntivi emessi.

2) Euro 500.000 di contributi.

3) Ricorso per decreto ingiuntivo contro gli ex soci per € 320.000,00.

4) Azione per diffamazione contro Regione Umbria per € 3.000.000,00.

5) Azione per diffamazione contro RCS MEDIAGROUP SPA per 920.000,00.

6) In fase di studio l'Azione di responsabilità ex amministratori, ex sindaco

7) In fase di studio azione di violazione dell'obbligo di fedeltà e di concorrenza sleale di 5 ex dipendenti salvo altri.

8) Valore di € 716.000,00 da realizzare con la vendita del ramo di azienda della testata

GIORNALE DELL'UMBRIA.

Dai documenti contabili ed economici che si depositano emerge invece la solidità economica e finanziaria della società.

È necessario ribadire che ai sensi dell'art. 5 l.f. non risulta provato il presupposto oggettivo del fallimento atteso che la società sarà in grado di adempiere regolarmente le sue obbligazioni

attesa la mole di crediti in fase di recupero.

Dunque, secondo la reclamante, ci sono tutte le condizioni, nel rispetto della par condicio creditorum dei creditori privilegiati e della attività di realizzazione certa liquida ed esigibile in corso, per revocare la sentenza di fallimento.

Tutto ciò premesso, la resistente, come sopra rappresentata e difesa

### CHIEDE

All'Ill.ma Corte di Appello adita ai sensi dell'art. 18 RD 16 marzo 1942, n. 267, di revocare il fallimento sopra indicato e accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Condannare gli istanti convenuti Infopress srl, in persona del Irpt e Kotopress International srl in persona del Irpt, al risarcimento dei danni nella misura ritenuta congrua dal Giudicante per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa e porre a carico dei predetti convenuti le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;

condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese legali del presente giudizio.

### IN VIA ISTRUTTORIA.

Si chiede CTU valutativa sulle testate di GBU, in particolare del GIORNALE DELL'UMBRIA.

Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 al NUOVO CORRIERE NAZIONALE dell'elenco dei dipendenti e collaboratori ex GEU.

Si chiede all'Ill.ma Corte, ex art. 210 cpc ordine di esibizione alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento editoria, della pratica di concessione del contributo pubblico e di una relazione riguardante la certezza, in costanza di fallimento della percezione di tale contributo e sulla fondatezza della domanda di contributo e sulle somme da erogare.

Con vittoria di spese di lite.

Si allegano:

- A) Reclamo in originale e 5 copie.
- B) Copia sentenza notificata e 5 copie.

1) Richiesta di contributo pubblico anno 2015.

2) Ammissione al contributo pubblico anno 2014 giornale dell'Umbria.

3) Ammissione al contributo pubblico anno 2013 giornale dell'Umbria.

4) Ammissione al contributo pubblico anno 2012 giornale dell'Umbria.

5) Accordo parasociale del 27.8.2015 per € 320.000,00.

6) Bilancio 2014.

7) Verbale di udienza del 3.5.2016.

8) Sentenza 9401 del 2015 cassazione civile.

9) Istanze di fallimento n. 18, 75, 124, da 132 a 144 e 146.

10) Indice costituzione telematica GEU 1819 srl del 4.4.2016

11) Indice costituzione telematica del 2.5.2016.

Si chiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado, sia cartaceo che telematico.

All'interno del fascicolo telematico si chiede la trasmissione della costituzione telematica di GEU con tutti gli allegati a mezzo dello scrivente legale del 4.4.2016, nonché di memoria

integrativa del 2.5.2016 con tutti gli allegati.

Si dichiara che il valore della domanda è superiore ad € 1.000.000,00 con un contributo unificato dimezzato pari ad € 843,00.

Perugia, 16.6.2016

Avv. Francesco Marrocco



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Luigi Camillioni, nato a Roma, il 02.03.1966, CF CMLLGGU66C02H5010, nella qualità di I.r.p.r. e liquidatore del Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl in liquidazione, PI 02612040540, con sede in Perugia, Via Monteneri, 37, CAP 06129, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento civile innanzi alla Corte di Appello di Perugia, per l'impugnazione della sentenza di fallimento n. 46 del 2016, emessa dal Tribunale di Perugia in data 17-18.5.2016,

L'Avv. Francesco Marrocco C.F. MRRFNC80B21E958K, con studio in Via Edmondo De Amicis, 11, Santa Maria delle Mole, Marino (RM), e Roma, Via XX settembre, 98, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento agli indirizzi pec: barbarara.saraceni@avvocato.pe.it, francesco.marrocco@oav.legalmail.it o al fax 065680358, 069350211, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, rinunziare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio telematico presso l'Avv. VALENTINA BENIGNI con studio in Perugia, Via Pievalola, 164, nonché domicilio fisico in Perugia presso l'Avv. FRANCESCO MARROCCO avente pec : francesco.marrocco@oav.legalmail.it,

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché del caso in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati e disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

PERUGIA, il 16.6.2016

Dot. Luigi Camillioni, n.g. di liquidatore del Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl in liquidazione

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Francesco Marrocco  
